

**Atti giudiziari a mezzo posta consegnati al portiere dello stabile: validità della notificazione.  
(Alessandra Barone, Dirigente Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Pistoia).  
Pistoia, 26.09.2011**

La sentenza 3 maggio-29 agosto 2011 n.17733, con la quale la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione affronta la tematica della validità della notificazione effettuata a mani del portiere di uno stabile, ancora una volta genera l'occasione per un'attenta analisi di quelle che sono le modalità attuative della procedura, a seconda che l'agente notificatore sia il postino o piuttosto l'ufficiale giudiziario.

L'argomento, più volte oggetto di valutazione giurisprudenziale, non è evidentemente ancora del tutto pacifico tra gli operatori di diritto.

La vicenda di cui si è occupata la Suprema Corte interessa un caso di improcedibilità dell'appello per mancata comparizione dell'appellante all'udienza di discussione della causa relativa ad una controversia previdenziale, che soggiace alle stesse regole previste per il rito del lavoro.

A questo rito si applica l'art. 348 c.p.c., che al secondo comma prevede che in difetto di comparizione dell'appellante alla prima udienza, il collegio fissa una nuova udienza. Se anche a questa udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile.

Il ricorrente, che aveva in precedenza promosso l'appello, adduce quale motivo di lagnanza il fatto di non essere venuto a conoscenza della data di udienza contenuta nell'ordinanza di rinvio, per un vizio di notificazione, che ne avrebbe determinato la nullità, e del quale i giudici d'appello non hanno tenuto conto, disponendo l'improcedibilità del processo.

Nello specifico, secondo il ricorrente, la raccomandata con la quale gli veniva comunicata la data del rinvio dell'udienza di discussione della causa, era stata notificata tramite consegna al portiere, senza le osservare le formalità di cui all'art.139 c.p.c, vale a dire, senza attestare l'assenza delle altre persone abilitate alla ricezione ed in particolare, senza l'attestazione delle loro vane ricerche.

Con questo unico motivo di ricorso veniva pertanto chiesto di accertare se sia nulla la notificazione nelle mani del portiere laddove l'ufficiale giudiziario non attesti le circostanze suddette, ovvero quando tali circostanze non siano desumibili dalla stessa relata di notifica.

L'art.139 c.p.c. contempla in rubrica la notificazione nella residenza dimora o domicilio e stabilisce al secondo comma che *'se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o palesemente incapace.'*

Prosegue ai commi terzo e quarto, così recitando *' in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata'.*

In passato la giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi più volte, ribadendo la necessità che tali formalità vengano rispettate ai fini della validità della notifica (Cassazione, SS.UU. n.11332/05; Cassazione n.1258/07; Cassazione n.24536/09).

In particolare è imprescindibile da parte dell'ufficiale giudiziario l'attestazione del mancato reperimento delle persone tassativamente elencate dal codice di rito. In mancanza la notificazione è affetta da nullità insanabile, neppure nel caso in cui il destinatario sia venuto comunque a conoscenza dell'atto (Cassazione n.5943/78).

La ratio di questa statuizione risiede nella circostanza, assolutamente plausibile, che il rapporto di fiducia tra il destinatario dell'atto e il portiere dello stabile possa essere venuto meno per ragioni di conflitto di interesse (Cassazione n.210071996).

Pertanto, è opportuno e necessario che la relazione di notifica contenga la menzione delle modalità operative osservate dall'ufficiale giudiziario.

Per quanto concerne invece la notificazione a mezzo del servizio postale, così come disciplinata dalla legge 890/1982, art.7, comma terzo, occorre procedere ad ulteriori precisazioni, secondo l'insegnamento contenuto nella sentenza n.17733/2011.

La legge postale stabilisce che *'in assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel secondo comma, la consegna del piego contenente l'atto oggetto della notificazione può essere effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona che, vincolata da rapporto continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario'*.

La Suprema Corte equipara peraltro al portiere dello stabile il custode del fabbricato (v. anche Cassazione n.2276/03; Cassazione n.2327/98), richiedendo che anche per questi il presupposto sia un rapporto di lavoro di tipo continuativo, nelle cui mansioni rientri anche la distribuzione della posta ai destinatari che vivono nel fabbricato.

L'ultimo comma dell'art.7 L890/82 è stato inserito dall'art. 36, comma 2 quater, del D.L. n.248/07, convertito con modificazioni nella Legge 31/08 e così stabilisce *'se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata'*.

Una prima differenza con il dettato di cui all'art. 139 c.p.c. è immediatamente ravvisabile in quest'ultima statuizione di legge.

L'ufficiale giudiziario infatti, a differenza dell'agente postale, è tenuto ad inviare la raccomandata solo nel caso in cui l'atto venga consegnato al portiere o al vicino di casa che accetti di riceverlo, mentre l'agente postale dovrà effettuare questo adempimento in ogni caso in cui non rinvenga il destinatario del piego.

Qualora invece l'ufficiale giudiziario effettui la notificazione avvalendosi del servizio postale, è evidente che, per le modalità operative con cui tale tipo di notificazione si esegue, le formalità previste dall'art.139 c.p.c. non potranno essere osservate.

La relazione di notifica conterrà infatti altre indicazioni richieste dalla legge: la dicitura 'a mezzo del servizio postale', il luogo, la data, la firma dell'ufficiale giudiziario.

E' evidente che tale relazione non potrà mai contenere il riferimento all'assenza del destinatario o le eventuali vani ricerche dello stesso, tali circostanze saranno verificabili solo in sede di notificazione eseguita a mani.

Diversamente, sarà l'agente postale che dovrà relazionare tali circostanze al momento della consegna del piego raccomandato, compilando in modo puntuale la cartolina predisposta da Poste Italiane per la notificazione degli atti giudiziari, il modello 23 L.

Tale modello reca infatti tutta una serie di circostanze attestanti la situazione di fatto riscontrata in sede di recapito delle raccomandate, che spetterà all'agente postale barrare nelle caselle corrispondenti.

L'adempimento di tali incombenzi formali da parte dell'agente postale è di tale rilevanza che in difetto di attestazione, la notificazione è da ritenersi nulla (Cassazione n.8284/2011).

Appare pertanto fondamentale comprendere il diverso atteggiarsi tra l'operato cui è tenuto l'ufficiale giudiziario e quello che invece compete all'agente postale, poiché diversi sono gli adempimenti da osservare per tali soggetti e diverse sono le conseguenze che scaturiscono dalla mancata osservanza delle rispettive modalità operative.

E' questo il motivo per cui la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 17733/2011 ha rigettato il ricorso teso a far dichiarare nulla la notifica a mezzo posta, essendo stato ricondotto all'operato dell'ufficiale giudiziario un modus operandi che lo stesso non avrebbe potuto né dovuto porre in essere, secondo la normativa che ne regola l'attività.